



NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE E NON

- **FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Con l'introduzione della fatturazione elettronica l'Ag. Delle Entrate ha emanato una nuova ordinanza sull'assolvimento dell'imposta di bollo.

Le fatture emesse elettronicamente, sulle quali è applicata l'imposta di bollo (es. per fatture con lettere d'intento, forfettari, minimi ecc.), l'assolvimento dell'imposta deve avvenire con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo (es. per il primo trimestre 2019 il versamento deve essere effettuato entro il 23/04/2019).

Di seguito un breve schema riassuntivo:



Sulla fattura elettronica (nella descrizione aggiuntiva) deve essere apposta la dicitura **"assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014"**.

- **FATTURA CARTACEA**

Per tutti coloro che non fanno fatture elettroniche (enti con fatturato < a 65 mila euro, forfettari, minimi ecc.) possono assolvere all'imposta di bollo direttamente sulla fattura tramite il pagamento con contrassegno telematico (andando ad acquistare l'imposta in tabaccheria e applicandola sulla fattura originale). Si ricorda che sulla fattura occorre comunque opporre la dicitura: **"Imposta di bollo assolta sull'originale con contrassegno id: _____"**

Se si vuole aderire all'assolvimento telematico con F24 dell'imposta di bollo anche per le fatture cartacee occorre effettuare una richiesta all'ufficio dell'Ag. Delle Entrate di competenza. In questo caso il versamento viene effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (31/12).



QUANDO SI APPLICA L'IMPOSTA DI BOLLO SULLA FATTURA?

✓L'imposta di bollo va applicata su tutte le fatture, ricevute, note di accredito ecc. **per le quali non viene applicata l'IVA** in quanto:

- Esenti ex art. 10 DPR n. 633/72
- Non imponibili
- Escluse: art. 15, 2, 3, 4, 5 e 7 DPR n. 633/72

✓Per le **fatture miste** (dove c'è importi assoggettati ad IVA e non) l'**imposta di bollo** viene applicata se la **parte esente**, esclusa o non imponibile **supera l'importo di € 77,47**

✓I **contribuenti minimi e forfettari** devono applicare l'imposta di bollo da 2 € su tutte le fatture che emettono se l'importo supera gli € 77,47.

✓Per le **fatture relative ad esportazioni di beni** l'**imposta di bollo non è dovuta**, mentre è **da assolvere** per le **prestazioni di servizi internazionali** (salvo che non siano dirette all'esportazione del bene, es. autotrasportare che fattura a cliente estero per trasporto della merce presso la propria sede). Per le **vendite effettuate con lettera d'intento** (ricevuta dal cliente che effettua l'ordine) o con **utilizzo del plafond** occorre **applicare l'imposta di bollo** sulla fattura (in questo caso l'assolvimento avverrebbe virtualmente poiché la fattura viene emessa elettronicamente).

✓Per le **fatture in Reverse Charge, Split Payment e per quelle con l'iva assoluta all'origine** l'imposta **non è dovuta**.

Schema riassuntivo applicazione imposta di bollo:

TIPOLOGIA OPERAZIONE AI FINI IVA		IMPOSTA DI BOLLO (*)
Imponibile		NO
Soggetta a Reverse Charge (art. 17 c. 6 - art. 74 c. 7 e 8)		
Split Payment (art. 17-ter)		
Imponibile con IVA assoluta all'origine (art. 74 c. 1 es. giornali, ricariche tel. Ecc.)		
Esente (art. 10)		SI
Non imponibile	Esportazione (comprese dotazioni/provviste di bordo) Operazioni intraUE	NO
	Servizi Internazionali (salvo servizi relativi a beni in esportazione)	SI
	Operazioni ad esportazione abituale (utilizzo plafond, lettere intento)	SI
Settori speciali (agenzie viaggio, beni usati)		NO
Esclusa dalla base imponibile (art. 15)		SI
Esclusa dal campo di applicazione dell'IVA (artt. 2, 3, 4, 5 e 7)		SI
Esclusa da IVA regime dei minim/forfettari		SI

(*) Per importi superiori a € 77,47

SI INVITA A CONTATTARE LO STUDIO PER EVENTUALI DOMANDE O DUBBI IN MERITO.